Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 329 del 27 dicembre 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Destrofer Marchesi » della ditta C. B. Laboratorio di cheratinizzazione dott. M. Marchesi di Milano. (Decreto di revoca n. 3.804/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 giugno 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.071, a nome della ditta C.B. Laboratorio di cheratinizzazione dott. M. Marchesi, con sede in Milano, via Ettore Ponti n. 40, la specialità medicinale denominata « Destrofer Marchesi » fiale da 2 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulterior uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Destrofer Marchesi » fiale da 2 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta C. B. Laboratorio di cheratinizzazione dott. M. Marchesi di Milano e registrata con decreto in data 23 giugno 1960, al n. 17.071, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7271)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Imferdex » della ditta Stabilimenti chimici farmaceutici riuniti Schiapparelli, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3803/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 ottobre 1959, con il quale è stata registrata al n. 15893, a nome della ditta Benger Laboratories LTD Holmes Chapel, Cheshire (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ditta Stabilimenti Chimici farmaceutici riuniti Schiapparelli, con sede in Torino, corso Belgio, 86, la specialità medicinale denominata « Inferdex » fiale da 2 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Imferdex » fiale da 2 cc. preparata nell'officina farmaceutica della ditta Benger Laboratories LTD - Holmes Chapel, Cheshire (Inghilterra), e registrata con decreto in data 5 ottobre 1959, al n. 15893, a nome della ditta estera stessa, rappresentata in Italia dalla ditta Stabilimenti chimici farmaceutici riuniti Schiapparelli di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7272)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Nitraldone » compresse della ditta Mendelejeff, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3812/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 luglio 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.370, a nome della ditta Mendelejeff, con sede in Roma, via della Camilluccia n. 67, la specialità medicinale denominata « Furaldone » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 13 gennaio 1961, con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Nitraldone »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nitraldone » (già « Furaldone »), registrata con decreto in data 2 luglio 1950 al n. 17.370, a nome della ditta Mendelejeff di Roma, via della Camilluccia n. 67, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7273)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Polival » supposte e capsule della ditta Guldberg e Waage, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3793/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 8 settembre 1960 e 7 marzo 1961 ed il provvedimento in data 20 novembre 1961, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 17.052-A, 17.052-A-1 e 17.052, a nome della ditta Guldberg & Waage di Milano, via Vallazze n. 95, la specialità medicinale denominata « Polival » supposte adulti e bambini e capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Polival » supposte adulti e bambini e capsule, registrata con decreti in data 8 settembre 1960 e 7 marzo 1961 e con provvedimento in data 20 novembre 1961, rispettivamente ai numeri 17.052-A, 17.052-A-1 e 17.052, a nome della ditta Guldberg & Waage di Milano, via Vallazze n. 95, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7274)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furacillina » capsule della ditta Archifar Lab. Chim. Farmacol., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3800/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 agosto 1961 ed il provvedimento in data 22 febbraio 1962, con i quali è stata registrata ai numeri 11.590-1 e 11.590, a nome della ditta Archifar Lab. Chim. Farmacol. di Milano, via Trivulzio, 18, la specialità medicinale denominata « Furacillina » capsule da mg. 50 e da mg. 250, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furacillina » capsule da mg. 50 e da mg. 250, registrata con decreto in data 26 agosto 1961 e con provvedimento in data 22 febbraio 1962, rispettivamente ai numeri 11.590-1 e 11.590, a nome della ditta Archifar Lab. Chim. Farmacol. di Milano, via Trivulzio, 18, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7275)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Simafur » capsule della ditta Simafar, con sede in Milano. (Decreto di revoca numero 3791/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 febbraio 1961, con il quale è stata registrata al n. 18.481, a nome della ditta Simafar, con sede in Milano, via Moscova n. 54, la specialità medicinale denominata « Simafur » capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Simafur » capsule, registrata con decreto in data 8 febbraio 1961, al n. 18.481, a nome della ditta Simafar, con sede in Milano, via Moscova n. 54, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7276)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Megafur » compresse e sciroppo della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Affini, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3859/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 ottobre 1960 e 23 marzo 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 17.850, 17.850-1 e 17.850-A a nome della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Affini, con sede in Firenze, via Scandicci n. 37, la specialità medicinale denominata « Megafur » compresse da mg. 250, compresse da mg. 50 e sciroppo, preparato nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Megafur » compresse da mg. 250, compresse da mg. 50 e sciroppo, preparato nell'officina farmaceutica della ditta F.I.R.M.A. - Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Affini di Firenze e registrata con decreti in data 24 ottobre 1960 e 23 marzo 1961

ai numeri 17.850, 17.850-1 e 17.850-A a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7277)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Donefur » compresse della ditta Procemsa farmaceutici, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3853/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 giugno 1961 con il quale è stata registrata al n. 18.364 a nome della ditta Procemsa Farmaceutici, con sede in Torino, via Pinerolo, 12-16, la specialità medicinale denominata « Donefur » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Cifa Farmaceutici sita in Torino, via Cervino n. 68;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Donefur » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Cifa Farmaceutici di Torino e registrata con decreto in data 27 febbraio 1961 al n. 18.364, a nome della ditta Procemsa Farmaceutici di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7278)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furaldon » compresse della ditta Bieffe Biochimici, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3860/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 21 settembre 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17.679 e 17.679-1 a nome della ditta Bieffe Biochimici, con sede in Firenze, via Benedetto da Foiano n. 21, la specialità medicinale denominata « Furaldon » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furaldon » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Bieffe Biochimici di Firenze e registrata con decreti in data 21 settembre 1960 ai numeri 17.679 e 17.679-1 a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Neofur » compresse della ditta Farmochimica emiliana, con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 3814/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 22 febbraio 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 18.341 e 18.341-1, a nome della ditta Farmochimica Emiliana, con sede in Bologna, via Saragozza n. 47, la specialità medicinale denominata « Neofur » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neofur » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, registrata con decreti in data 22 febbraio 1961 ai numeri 18.341 e 18.341-1, a nome della ditta Farmochimica Emiliana, con sede in Bologna, via Saragozza n. 47 e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7280)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Padifur » compresse della ditta Farmaco italiano Padil, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3794/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 12 luglio 1961, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 18.972 e 18.972-1, a nome della ditta Farmaco Italiano Padil, con sede in Milano, via F. Testi n. 7 la specialità medicinale denominata « Padifur » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Padifur » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, registrata con decreti in data 12 luglio 1961, rispettivamente ai numeri 18.972 e 18.972-1, a nome della ditta Farmaco Italiano Padil, con sede in Milano, via F. Testi n. 7, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Chemifur » compresse e supposte della ditta Cifa Farmaceutici, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3858/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 13 settembre 1960 e 9 marzo 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 17.525, 17.525-A e 17.525-A-1 a nome della ditta Cifa Farmaceutici, con sede in Torino, via Cervino n. 68, la specialità medicinale denominata « Chemifur » compresse da mg. 250, supposte da mg. 300 e supposte da mg. 150, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chemifur » compresse da mg. 250, supposte da mg. 300 e supposte da mg. 150, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Cifa Farmaceutici di Torino e registrata con decreti in data 13 settembre 1960 e 9 marzo 1961 ai numeri 17.525, 17.525-A e 17.525-A-1 a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Biofurin » discoidi e sciroppo della ditta S.I.R.T Società Italiana Ritrovati Terapeutici, con sede in Pontedera (Pisa). (Decreto di revoca n. 3816/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 settembre 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17.007, 17.007-1 e 17.007-A, a nome della ditta S.I.R.T con sede in Pontedera

(Pisa), via privata Paoli II. 30, la specialità medicinale denominata « Biofurin » discoidi mg. 250, discoidi mg. 50 e sciroppo, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927. n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità:

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta.

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biofurin » discoidi mg. 250, discoidi mg. 50 e sciroppo, registrata con decreti in data 6 settembre 1960 ai numeri 17.007, 17.007-1 e 17.007-A, a nome della ditta S.I.R.T Società Italiana Ritrovati Terapeutici, con sede in Pontedera (Pisa). via privata Paoli II n. 30, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7283)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Unifur » compresse e supposte della ditta Lark, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3832/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 9 dicembre 1960 e 25 agosto 1961 con i quali è stata registrata ai numeri 17.820 e 17-820-A a nome della ditta Lark, con sede in Milano, via Pindaro n. 23. la specialità medicinale denominata « Chemiofur » compresse e supposte, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 15 marzo 1961, con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Unifur »:

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27 n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità:

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Unifur » (già Chemiofur) compresse e supposte, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Lark, con sede in Milano, via Pindaro, 23. e registrate con decreti in data 9 dicembre 1960 e 25 agosto 1961 e con provvedimento in data 15 marzo 1961 ai numeri 17.820 e 17.820-A a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furmetox » compresse della ditta Istituto G. M. Lancisi, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3836/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 settembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.563 a nome della ditta Istituto G.M Lancisi, con sede in Roma, via Chisimaio n. 32, la specialità medicinale denominata « Furilan » compresse preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 13 gennaio 1961, con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Furmetox »:

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27 n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità:

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furmetox » (già Furilan) compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Istituto G. M. Lancisi, con sede in Roma, via Chisimaio, 32, registrata con decreto in data 17 settembre 1960 e provvedimento in data 13 gennaio 1961 al n. 17.563 a nome della ditta stessa

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive

circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7285)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Pentafuran » compresse della ditta Mondialpharm, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3829/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 18 luglio 1962, con i quali è stata registrata ai numeri 18.834 e 18.834/1 a nome della ditta Mondialpharm, con sede in Roma, via Cardinal Sily, 10, la specialità medicinale denominata « Pentafuran » compresse per adulti e compresse pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Medital, con sede in Pomezia (Roma);

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta per cui ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 161 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pentafuran » compresse per adulti e compresse pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Medital, con sede in Pomezia (Roma) e registrate con decreti del 18 luglio 1962 ai numeri 18.834 e 18.834/1 a nome della ditta Mondialpharm, con sede in Roma, via Cardinal Sily, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7286)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furolan » capsule della ditta Spes A. De Angelis di Roma. (Decreto di revoca n. 3828/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 luglio 1961, con il quale è stata registrata al n. 19.076 a nome della ditta SPES - A. De Angelis, con sede in Roma, viale San Giovanni Bosco, 49, la specialità medicinale denominata « Furolan » capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta I.Ci.Effe, con sede in Roma, via San Teodoro n. 60;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di Sanità;

Visti gli articoli 161 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furolan » capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta I.Ci.Effe, con sede in Roma, via San Teodoro, 60, e registrata con decreto del 12 luglio 1961 al n. 19.076 a nome della ditta SPES - A. De Angelis, con sede in Roma, viale San Giovanni Bosco, 49.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7287)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Far Novo Carlevaro » compresse, sospensione, supposte della ditta Istituto chemioterapico emiliano, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3826/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 giugno 1962, con il quale è stata registrata ai numeri 17.040, 17.040/A, 17.040/B e 17.040/B-1, a nome della ditta Istituto chemioterapeutico emiliano di Roma, via dei Glicini, 93, la specialità medicinale denominata « Far Novo Carlevaro » compresse, sospensione, supposte adulti e supposte pediatriche, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Istituto Guarnieri di Roma, via delle Robinie n. 10;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Far Novo Carlevaro » compresse,

sospensione, supposte adulti e supposte pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Istituto Guarnieri, con sede in Roma, via delle Robinie n. 10 e registrate con decreto in data 8 giugno 1962, ai numeri 17040, 17040/A 17040/B e 17040/B-1 a nome della ditta Istituto chemioterapico emiliano, con sede in Roma, via dei Glicini, 93.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7288)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Panfuran » compresse e supposte della ditta Laboratorio farm. biol. Crosara, con sede in Valdagno (Vicenza). (Decreto di revoca n. 3825/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 maggio 1960 e 23 novembre 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 17.199, 17.199/1, 17.199/A e 17.199/A-1, a nome della ditta Lab. farm. biol. CROSARA di Valdagno (Vicenza), la specialità medicinale « Panfur » compresse g. 0,25, compresse g. 0,05, supposte adulti e supposte pediatriche, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 9 giugno 1960 con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Panfuran »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Panfuran » (già « Panfur ») compresse g. 0,25, compresse g. 0,05, supposte adulti e pediatriche, registrata con decreti in data 14 maggio 1960 e 23 novembre 1961 ai numeri 17.199, 17.199/1, 17.199/A e 17.199/A-1, a nome della ditta Lab. farm. biol. Crosara di Valdagno (Vicenza) e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Vicenza è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7289)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Novafuryl » compresse della ditta SPE.M.S.A. Specialità medicinali, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3855/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 marzo 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 18.562 e 18.562/1 a nome della ditta SPE.M.S.A. Specialità medicinali, con sede in Firenze, via Dante da Castiglione, 7, la specialità medicinale denominata « Novafuryl » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Novafuryl » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta SPE.M.S.A. Specialità medicinali, di Firenze e registrata con decreti in data 24 marzo 1961 ai numeri 18.562 e 18.562/1 a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7290)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furalton » compresse della ditta Oreste Benedetti, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3856/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 aprile 1962, con il quale è stata registrata al n. 17.567 a nome della ditta Oreste Benedetti, con sede in Firenze, via Orcagna, 21, la

specialità medicinale denominata « Furalton » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Firenze, via Giotto, 29;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furalton » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Oreste Benedetti di Firenze e registrata con decreto in data 3 aprile 1962 al n. 17.567 a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7291)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Bismofurin » supposte della ditta Lab. biot. milanese Selvi, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3802/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 26 agosto 1961, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 11.500 e 11.500/1, a nome della ditta Lab. biot. milanese Selvi, con sede in Milano, via Gallarate, 184, la specialità medicinale denominata « Bismofurin » supposte adulti e supposte pediatriche, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismofurin » supposte adulti e supposte pediatriche, registrata con decreti in data 26 agosto 1961 rispettivamente ai numeri 11.500 e 11.500/1, a nome della ditta Lab. biot. milanese Selvi, con sede in Milano, via Gallarate, 184, e preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7292)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vitafuran » compresse della ditta Condor Farmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3835/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 22 febbraio 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 17.886 e 17.886/1 a nome della ditta Condor farmaceutici, con sede in Milano, via Vincenzo Foppa, 25, la specialità medicinale denominata « Vitafuran » compresse per adulti e compresse pediatriche, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Lab. farmaceutico biologico David, con sede in Milano, piazza S. Nazaro, 15;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitafuran » compresse per adulti e compresse pediatriche, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Lab. farmaceutico biologico David, con sede in Milano, piazza S. Nazaro, 15, e registrate con decreti in data 22 febbraio 1961 ai numeri 17.886 e 17.886/1 a nome della ditta Condor farmaceutici, con sede in Milano, via Vincenzo Foppa, 25.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7293)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Plafurone Intra » discoidi della ditta Intra medical products italiana, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3830/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 ottobre 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17.633 e 17.633/1 a nome della ditta Intra medical products italiana, con sede in Roma, via Boezio, 90, la specialità medicinale denominata « Megafur » discoidi da mg. 250 e discoidi da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Dammas Farmochimici, con sede in Roma, viale Ionio, 374;

Visto il provvedimento in data 26 luglio 1961, con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Plafurone Intra »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Plafurone Intra » (già Megafur) discoidi da mg. 250 e discoidi da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Dammas Farmochimici, con sede in Roma, viale Ionio, 374, e registrata con decreti in data 6 ottobre 1960 e provvedimento in data 26 luglio 1961 ai numeri 17.633 e 17.633/1 a nome della ditta Intra medical products italiana, con sede in Roma, via Boezio, 90.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7294)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Viofural » compresse e supposte della ditta G. Violani, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3833/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 8 ottobre 1960 e 13 febbraio 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 17.827, 17.827/A e 17.827/A-1 a nome della ditta G. Violani, con sede in Milano, via Monte Rosa, 82, la specialità medicinale denominata « Viofural » compresse, supposte adulti e supposte pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Viofural » compresse, supposte adulti e supposte pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta G. Violani, con sede in Milano, via Monte Rosa, 82, e registrate con decreti in data 8 ottobre 1960 e 13 febbraio 1961 ai numeri 17.827, 17.827/A e 17.827/A-1 a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7295)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Selfural » capsule, compresse e supposte della ditta Lab. chim. farm. A. Sella, con sede in Schio (Vicenza). (Decreto di revoca n. 3824/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 26 settembre 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 11.998, 11.998/A, 11.998/B e 11.998/B-1, a nome della ditta Lab. chim. farm. A. Sella di Schio (Vicenza), piazza IV Novembre, 20, la specialità medicinale denominata « Selfural » capsule, compresse pediatriche, supposte adulti e supposte pediatriche, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Selfural » capsule, compresse pediatriche, supposte adulti e supposte pediatriche, registra-

ta con decreti in data 26 settembre 1961 ai numeri 11.998, 11.998/A, 11.998/B e 11.998/B-1, a nome della ditta Lab. chim. farm. A. Sella di Schio (Vicenza), piazza IV Novembre, 20, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Vicenza è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7296)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sirion » compresse della ditta Pietro Isnardi, con sede in Oneglia (Imperia). (Decreto di revoca n. 3823/R).

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 17 dicembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 18.291 a nome della ditta Pietro Isnardi, con sede in Oneglia (Imperia), la specialità medicinale denominata: « Sirion » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sirion » compresse, registrata con decreto in data 17 dicembre 1960 al n. 18.291, a nome della ditta Pietro Isnardi, con sede in Oneglia (Imperia), e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Imperia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7297)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Nifadone » compresse della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia. (Decreto di revoca n. 3821/R).

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visti i decreti in data 20 settembre 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17.677 e 17.677/1, a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, via Aschieri, 1 la specialità medicinale « Nifadone » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nifadone » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, registrata con decreti in data 20 settembre 1960 ai numeri 17.677 e 17.677/1 a nome della ditta Farmacie comunali riunite, con sede in Reggio Emilia, via Aschieri, 1 e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Reggio Emilia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7298)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Otifuril » compresse della ditta Officina Terapeutica Italiana O.T.I., con sede in Parma. (Decreto di revoca n. 3822/R).

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 16 maggio 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.217, a nome della ditta Officina Terapeutica Italiana O.T.I., con sede in Parma, piazza della Stazione, 7-*a*, la specialità medicinale denominata « Otifuril » compresse, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Sorbolo (Parma);

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità.

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Otifuril » compresse, registrata con decreto in data 16 maggio 1960 al n. 17.217, a nome della ditta Officina Terapeutica Italiana O.T.I., con sede in Parma, piazza della Stazione, 7-*a*, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Sorbolo (Parma).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Parma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7299)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furaben » compresse della ditta Istituto neoterapico Excelsior, con sede in Palermo. (Decreto di revoca n. 3820/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 novembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.419, a nome della ditta Istituto neoterapico Excelsior di A. Benvegna, con sede in Palermo, via Giudici, 163, la specialità medicinale denominata « Furazol » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Dammas Farmochimici di Roma;

Visto il provvedimento in data 16 marzo 1961 con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Furaben »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furaben » (già « Furazol ») compresse, registrata con decreto in data 29 novembre 1960 al n. 17.419, a nome della ditta Istituto neoterapico Excelsior di A. Benvegna, con sede in Palermo, via P. E. Giudici, 163, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta Dammas Farmochimici di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Palermo è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7300)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furlate » compresse e supposte della ditta Medal Farmac., con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 3813/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 12 gennaio 1961, con i quali è stata registrata a numeri 17.941, 17.941/A e 17.941/A-1, a nome della ditta Medal Farmac. di Bologna, via dei Coltelli, 16/2°, la specialità medicinale denominata « Furlate » compresse, supposte pediatriche e supposte adulti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Lab. Farm. Biol. Medix di Milano, via Monte S. Genesio, 11;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furlate » compresse, supposte pediatriche e supposte adulti, registrata con decreti in data 12 gennaio 1961 ai numeri 17.941, 17.941/A e 17.941/A-1 a nome della ditta Medal Farmac. di Bologna, via dei Coltelli, 16/2°, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta Lab. Farm. Biol. Medix di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7301)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Miazol » compresse della ditta OFAM - Opera Farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro). (Decreto di revoca n. 3810/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 novembre 1959, con il quale è stata registrata al n. 16023 a nome della ditta OFAM Opera Farmaceutica del Mezzogiorno con sede in Crotone (Catanzaro), via Carrara, 11, la specialità medicinale denominata « Miazol » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Miazol compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta OFAM Opera Farmaceutica del Mezzogiorno, con sede in Crotone (Catanzaro) via Carrara, 11, e registrata con decreto in data 14 novembre 1959 al n. 16023 a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Catanzaro è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7302)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Dolisec » compresse e supposte della ditta Istituto di sieroterapia e chemioterapia, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3808/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 12 gennaio 1960 e 5 gennaio 1961 con i quali è stata rispettivamente registrata ai numeri 16313, 16313/A e 16313/A-1 a nome della ditta Istituto di sieroterapia e chemioterapia, con sede in Milano, viale Liguria, 21, la specialità medicinale denominata « Dolisec » compresse nonchè la categoria supposte adulti e la serie di categoria supposte pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dolisec » compresse nonchè della categoria supposte adulti e della serie di categoria supposte pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Istituto di sieroterapia e chemioterapia, con sede in Milano, viale Liguria, 21, e registrate con decreti in data 12 gennaio 1960, 9 dicembre 1960, e 5 gennaio 1961 rispettivamente ai nn. 16313, 16313/A e 16313/A-1 a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7303)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Broncovitam » supposte adulti e supposte bambini della ditta Sintexfarm, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3842/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visti i decreti in data 27 giugno 1961, con i quali sono state registrate ai nn. 18868 e 18868/1, a nome della ditta Sintexfarm, con sede in Milano, via Principe Eugenio, 6, la specialità medicinale denominata Broncovitam supposte per adulti e la relativa serie supposte per bambini preparata nell'officina farmaceutica della ditta SALF-Lab. Farmacologico, con sede in Bergamo, via Tiraboschi, 57;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (nelle supposte per adulti sono state trovate 200 U. I. di vitamina A invece di 1000 U. I., mentre in quella per bambini detta vitamina è stata trovata in tracce non dosabili contro le 400 U. I. dichiarate) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Broncovitam supposte per adulti e della relativa serie supposte per bambini, preparata nell'officina farmaceutica della ditta SALF-Lab. Far-

macologico di Bergamo e registrate con decreti in data 27 giugno 1961 ai numeri 18868 e 18868/1, a nome della ditta Sintex-Farm di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7304)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Tetrafur » compresse e sciroppo della ditta Damilano Pharma, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3852/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 9 febbraio 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 18.042, 18.042/1 e 18.042/A a nome della ditta Damilano Pharma con sede in Roma, via Valle Scrivia 14, la specialità medicinale denominata « Tetrafur » compresse adulti, compresse pediatriche e sciroppo, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Centotrè, con sede in Roma, via Val Malenco, 19;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tetrafur » compresse adulti, compresse pediatriche e sciroppo, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Centotrè di Roma e registrata con decreti in data 9 febbraio 1961 ai numeri 18.042, 18.042/1 e 18.042/A a nome della ditta Damilano Pharma di Roma.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7305)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Urfadone » capsule della ditta G. Zambon, con sede in Vicenza. (Decreto di revoca n. 3819/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 giugno 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.376, a nome della ditta G. Zambon, con sede in Vicenza, via dei Cappuccini, 40, la specialità medicinale denominata « Urfadone » capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urfadone » capsule, registrata con decreto in data 11 giugno 1960 al n. 17.376, a nome della ditta G. Zambon, con sede in Vicenza, via dei Cappuccini, 40, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Vicenza è anche incaricato della notifica alla ditta interessata

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7306)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Flexin » tavolette della ditta Cilag-Chemie Italiana, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3805/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 30 settembre 1961, col quale è stata registrata al n. 16.364 a nome della ditta Cilag - Chemie Italiana, con sede in Milano, via G. Fara, 30, la specialità medicinale denominata « Flexin » *tavolette*, *preparata nell'officina farma*ceutica della ditta Bracco - Industria chimica, con sede in Milano, via Folli, n. 50;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Flexin » tavolette, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Bracco - Industria chimica, con sede in Milano, via Folli, 50, e registrata con decreto in data 30 settembre 1961 al n. 16.364 a nome della ditta Cilag - Chemie italiana, con sede in Milano, via G. Fara, 30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7307)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ossadone » compresse e supposte della ditta Terapeutica lombarda, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3807/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 12 gennaio 1961, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 17813 e 17813-A a nome della ditta Terapeutica Lombarda, con sede in Milano, via Battistotti Sassi, 26, la specialità medicinale denominata « Ossadone » compresse nonchè la relativa categoria supposte, preparate nella officina farmaceutica della ditta Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano);

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ossadone » compresse nonchè della relativa categoria supposte, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Industria galenica italiana con sede in Paderno Dugnano (Milano), e registrate con decreti in data 12 gennaio 1961 rispettivamente ai numeri 17813 e 17813/A a nome della ditta Terapeutica Lombarda, con sede in Milano, via Battistotti Sassi, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7308)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Oxadon » compresse e supposte della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3806/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 27 febbraio 1961 e il provvedimento in data 7 aprile 1962, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 18588 e 18588/A a nome della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano, via Battistotti Sassi, 26, la specialità medicinale denominata « Oxadon » compresse nonchè la relativa categoria supposte, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano);

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Oxadon » compresse nonchè della relativa categoria supposte, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), e registrate con decreti in data 27 febbraio 1961 e provvedimento in data 7 aprile 1962 rispettivamente ai numeri 18588 e 18588/A a nome della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano, via Battistotti Sassi, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7309)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Reumalgina Ganassini » confetti e supposte della ditta Istituto Ganassini, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3811/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 20 maggio 1960, 11 giugno 1960 e i provvedimenti in data 5 dicembre 1961, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 17.095 e 17095/A a nome della ditta Istituto Ganassini, con sede in Milano, via Gaggia, 16, la specialità medicinale denominata « Reumalgina Ganassini » confetti nonchè la relativa categoria supposte, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Reumalgina Ganassini » confetti nonchè della relativa categoria supposte, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Istituto Ganassini, con sede in Milano, via Gaggia, 16, e registrate con decreti in data 20 maggio 1960, 11 giugno 1960 e provvedimenti in data 5 dicembre 1961 rispettivamente ai numeri 17.095 e 17.095/A a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7310)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vitamina C Conti » flaconcini 10 cc. (categoria) della ditta Lab. chimico Carlo Conti, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 3849/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 ottobre 1957, con il quale è stata registrata al n. 8183/A, a nome della ditta Lab. chimico Carlo Conti, con sede in Pisa, via L. Gereschi, 18, la categoria flaconcini da 10 cc. per uso orale della specialità medicinale denominata Vitamina C Conti, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato g. 0,731 di acido ascorbico, invece di gr. 1), per cui ricorre l'applicazione dell'articolo 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Vitamina C Conti, limitatamente alla categoria flaconcini da 10 cc. per uso orale, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Lab. Chimico Carlo Conti di Pisa e registrata con decreto in data 15 ottobre 1957, al n. 8.183/A, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7311)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fortex » sciroppo (categoria) della ditta Laboratorio chimico lombardo, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3845/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 luglio 1961, con il quale è stata registrata al n. 18198/A a nome della ditta Laboratorio chimico lombardo, con sede in Milano, largo O. Murani, 5, la categoria sciroppo della specialità medicinale denominata Fortex, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (il contenuto in acido etanolamino fosforico è risultato inferiore al dichiarato; inoltre lo sciroppo è risultato fortemente fermentato e i flaconi presentavano all'apertura una forte pressione di gas, che in pratica può risultare anche pericolosa), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Fortex, limitatamente alla categoria

sciroppo, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico lombardo di Milano e registrata con decreto in data 12 luglio 1961, al n. 18198/A, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7312)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Adamina » gocce della ditta Laboratorio dott. F. Filippi, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3840/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 ottobre 1956, con il quale è stata registrata al n. 11709 a nome della ditta Laboratorio dott F Filippi, con sede in Roma lungotevere della Vittoria n. 5, la specialità medicinale denominata « Adamina » gocce, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa:

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato in 20 cc di prodotto 286.000 U.I di vitamina A invece di 400.000 U.I.), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità:

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Adamina gocce, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio dott. F Filippi di Roma, e registrata con decreto in data 23 ottobre 1956, al n. 11709, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7313)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Aminokim » cialdini della ditta Bucaneve di Nerci Alessandro, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3844/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 ottobre 1960, con il quale sono state registrate ai numeri 6524 e 6524/A, a nome della ditta Bucaneve di Nerci Alessandro, con sede in Milano, via Sercognani, 15, la specialità medicinale denominata Aminokim cialdini e la relativa categoria granulare, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Lab. farm. biolog. Medix di Milano;

Considerato che, da un controllo eseguito sulla preparazione cialdini, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (il peso medio del contenuto di un cialdino è stato riscontrato in gr. 0,87 invece che in gr. 1, inoltre il contenuto dei cialdini neutralizza una quantità di acido cloridrico molto inferiore a quella che dovrebbe risultare in base alla quantità di resina poliaminica dichiarata), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Aminokim, limitatamente alla preparazione cialdini, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Lab. farm. biol. Medix di Milano e registrata con decreto in data 6 ottobre 1960, al n. 6524, a nome della ditta Bucaneve di Nerci Alessandro di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7314)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Anapaula » soluzione sterile per fleboclisi della ditta Profarmi, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3839/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1956, con il quale è stata registrata al n. 11521, a nome della ditta Profarmi, con sede in Milano, via villa Mirabello, 5, la specialità medicinale denominata Anapaula (soluzione sterile per fleboclisi), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa:

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato g. 0,66 di acido ascorbico invece di g. 1), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Anapaula (soluzione sterile per fleboclisi), preparata nell'officina farmaceutica della ditta Profarmi di Milano e registrata con decreto in data 27 agosto 1956, al n. 11521, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7315)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ciclopen » capsule della ditta Farmaceutici Lenza, con sede in Napoli. (Decreto di revoca n. 3843/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 maggio 1959, con il quale è stato registrata al n. 15183 a nome della ditta Farmaceutici Lenza, con sede in Napoli, via Pontenuovo n. 28, la specialità medicinale denominata Ciclopen capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato 73.000 U di fenossimetilpenicillina, invece di 100.000 U.), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1. del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ciclopen, limitatamente alla preparazione capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Lenza di Napoli e registrata con decreto in data 23 maggio 1959, al n. 15183, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7316)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Citonevral » 500 e 1000 fiale della ditta Laboratorio chimico Emmebi, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3841/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 30 settembre 1961, con i quali sono state registrate ai numeri 18802 e 18802/1, a nome della ditta Laboratorio chimico Emmebi con sede in Genova, via F. Pozzo n. 14, la specialità medicinale denominata Citonevral fiale tipo 500 e la relativa serie tipo 1000, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (nelle fiale tipo 500 è stato trovato mg. 13 di cocarbossilasi invece di mg. 25, e mg. 40 di tiaminmonofosfato invece di mg. 25; nelle fiale tipo 1000: trovato mg. 27 di cocarbossilasi, invece di mg. 50, mg. 81 di tiaminmonofosfato, invece di mg. 50, e mcg 700 di vitamina B 12, invece di mcg. 1000) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Citonevral fiale tipo 500 e della relativa serie tipo 1000, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico Emmebi di Genova e registrate con decreti in data 30 settembre 1961, rispettivamente ai numeri 18802 e 18802/1, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7317)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fosforina » fiale 2 cc. e supposte della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3848/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 31 gennaio 1961, con i quali sono state registrate ai numeri 18.031 e 18.031/A, a nome della ditta AL.TER.NA, con sede in Milano, via L. Battistotti Sassi n. 26, la specialità medicinale denominata Fosforina fiale da 2 cc. e la relativa categoria supposte da g. 3, preparate nell'officina farmaceutica della ditta I.G.I. di Paderno Dugnano (Milano);

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (il contenuto di fosfoserina è risultato inferiore al dichiarato, nelle fiale del 37,6% e nelle supposte del 21,8%), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Fosforina fiale da 2 cc. e della relativa categoria supposte, preparate nell'officina farmaceutica della ditta I.G.I. di Paderno Dugnano (Milano) e registrate con decreti in data 31 gennaio 1961, rispettivamente ai numeri 18.031 e 18.031/A, a nome della ditta AL.TER.NA di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7318)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Jodaneurina » gocce della ditta Laboratorio Aghipharma, con sede in Ferrara. (Decreto di revoca n. 3847/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 gennaio 1961, con il quale è stata registrata al n. 5.013, a nome della ditta Laboratorio Aghipharma, con sede in Ferrara, corso Isonzo n. 99, la specialità medicinale denominata Jodaneurina gocce, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (è stata rilevata la presenza di muffe nel prodotto), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Jodaneurina, limitatamente alla preparazione gocce, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Lab. Aghipharma di Ferrara e registrata con decreto in data 12 gennaio 1961, al n. 5.013, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Ferrara è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7319)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Paidocalcium » fiale 1 cc. della ditta Laboratorio dott. F. Filippi, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3838/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 luglio 1953, con il quale è stata registrata al n. 7.942, a nome della ditta Laboratorio dott. F. Filippi, con sede Roma, lungotevere della Vittoria n. 5, la specialità medicinale denominata Paidocalcium fiale da 1 cc, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato 7500 U.I. di vitamina D 2, invece di 10000 U.I.), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Paidocalcium limitatamente alla preparazione fiale da 1 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori dott. F. Filippi di Roma e registrata con decreto in data 10 luglio 1953, al n. 7942, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive

circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma, è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7320)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Panciclina » gocce (categoria) della ditta Laboratorio chimico Emmebi, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3851/R).

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 30 settembre 1961, con il quale è stata registrata al n. 12.092/A, a nome della ditta Laboratorio chimico Emmebi, con sede in Genova, via F. Pozzo n. 14-3, la categoria « gocce » della specialità medicinale denominata Panciclina, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato g. 2,2 di tetraciclina cloridrato, invece di g. 10) per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Panciclina, limitatamente alla categoria gocce, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico Emmebi di Genova e registrata con decreto in data 30 settembre 1961, al n. 12.092/A, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7321)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Reociclina » polvere per sospensione ad uso pediatrico (categoria) della ditta Osfa Biofarmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3850/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 settembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 16.396/A, a nome della ditta Osfa Biofarmaceutici, con sede in Milano, via G. da Cermenate n. 44, la categoria polvere per sospensione ad uso pediatrico della specialità medicinale Reociclina, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato mg. 310 di tetraciclina cloridrato, invece di mg. 500), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale nominata Reociclina, limitatamente alla categoria polvere per sospensione ad uso pediatrico, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Osfa Biofarmaceutici di Milano e registrata con decreto in data 8 settembre 1960, al n. 16.396/A, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro* SANTERO

(7322)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Spasmogan » fiale 5 cc. della ditta Wells Farmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3846/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 aprile 1960, con il quale è stata registrata al n. 12.743, a nome della ditta Wells Farmaceutici, con sede in Milano, via Ciro Menotti n. 34, la specialità medicinale denominata Spasmogan fiale da 5 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato nelle fiale un leggero precipitato, in parte aderente alle pareti e in parte sospeso nella soluzione, costituito da acido deidrocolico libero), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Spasmogan fiale da 5 cc., prepa-

rata nell'officina farmaceutica della ditta Wells Farmaceutici di Milano, e registrata con decreto in data 26 aprile 1960, al n. 12.743, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7323)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Osfer B12 » sciroppo della ditta Laboratorio biochimico Peyro, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3862/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 agosto 1959, con il quale è stata registrata al n. 11.294, a nome della ditta Laboratorio biochimico Peyro, con sede in Torino, via Castagneto, 5, la specialità medicinale denominata Osfer B 12 sciroppo flacone da g. 150 preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Torino, via Lauriano, 2;

Visto il provvedimento in data 23 giugno 1960, con il quale è stata registrata al medesimo n. 11.294 anche la confezione flacone da gr. 350 della specialità medicinale predetta;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (il prodotto è risultato privo di potere proteolitico), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478:

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Osfer B 12 sciroppo della ditta Laboratorio biochimico Peyro di Torino (reg. n. 11294 del 29 agosto 1959 e del 23 giugno 1960).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7324)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Latofur » compresse della ditta Morgan Lab. scient. italo-americani, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3861/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 15 maggio 1961, con i quali è stata registrata ai numeri 18.851 e 18.851/1, a nome della ditta Morgan Lab. scient italo americani, con sede in Torino, corso Trapani, 7, la specialità medicinale denominata « Latofur » compresse mg. 250 e compresse mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Latofur » compresse mg. 250 e compresse mg. 50, registrata con decreti in data 15 maggio 1961 ai numeri 18.851 e 18.851/1, a nome della ditta Morgan Lab. scient italo americani, di Torino, corso Trapani, 7, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7325)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sepsinol » compresse della ditta Farmaroma, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3831/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 luglio 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.618 a nome della ditta Farmaroma, con sede in Roma, via Taro n. 35, la specialità medicinale denominata « Sepsinol » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Dammas farmochimici, con sede in Roma, viale Jonio, 374;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la

applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sepsinol » compresse preparata nell'officina farmaceutica della ditta Dammas farmochimici, con sede in Roma, viale Jonio, 374, e registrata con decreto del 27 luglio 1960, al n. 17.618 a nome della ditta Farmaroma, con sede in Roma, via Taro, 35.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7326)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Germicina » compresse della ditta Euterapica - Società per l'industria chimica e farmaceutica, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 3857/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 2 luglio 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17.443 e 17.443/1 a nome della ditta Euterapica Società per l'industria chimica e farmaceutica, con sede in Torino, via Moncalvo, 29, la specialità medicinale denominata « Eumicina » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 5 novembre 1960, con il quale venne autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale predetta in « Germicina »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Germicina » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Euterapica - Società per l'industria chimica e farmaceutica di Torino e registrata con decreti in data 2 luglio 1960 ai numeri 17.443 e 17.443/1 a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7327)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Bactocidina » compresse della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3801/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 febbraio 1961, con il quale è stata registrata al n. 18.656, a nome della ditta Promed farmaceutici, con sede in Milano, corso XXII Marzo, 43, la specialità medicinale denominata « Bactocidina » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bactocidina » compresse, registrata con decreto in data 27 febbraio 1961 al n. 18.656, a nome della ditta Promed farmaceutici con sede in Milano, corso XXII Marzo, 43, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7328)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furalone » compresse e supposte della ditta Laboratorio terapeutico M. R., con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 3854/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 17 dicembre 1960 e 16 maggio 1962, con i quali è stata registrata ai numeri 17.824 e 17.824/A a nome della ditta Laboratorio terapeutico M. R., con sede in Firenze, via Buffalmacco 9, la specialità medicinale denominata « Furalone » compresse e supposte, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furalone » compresse e supposte, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio terapeutico M. R. di Firenze e registrata con decreti in data 17 dicembre 1960 e 16 maggio 1962 ai numeri 17.824 e 17.824/A a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7329)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furasepsi » compresse della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3799/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 marzo 1961, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 17.451 e 17.451/1, a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano, via C. Freguglia, 4, la specialità medicinale denominata « Furasepsi » (già Furlidon ») compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta A.F.I. di Milano:

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furasepsi » (già « Furlidon ») compresse da mg. 250 e da mg. 50, registrata con decreti in data 24 marzo 1961, rispettivamente ai numeri 17.451 e 17.451/1, a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano, via C. Freguglia, 4, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta A.F.I. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7330)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Pantofur » compresse della ditta Iniziative terapeutiche Panther, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3795/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 ottobre 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.811 a nome della ditta Iniziative terapeutiche Panther, con sede in Milano, via Doberdò, 16, la specialità medicinale denominata « Pantofur » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pantofur » compresse, registrata con decreto in data 25 ottobre 1960, al n. 17.811, a nome della ditta Iniziative terapeutiche Panther di Milano, via Doberdò, 16, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7331)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furitale » confetti della ditta Italfarmaco, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3797/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 aprile 1960, 10 agosto 1960 ed il provvedimento in data 25 gennaio 1962, con i quali è stata registrata ai numeri 17.006 e 17.006 1 a nome della ditta Italfarmaco di Milano, piazza Coriolano n. 5, la specialità medicinale « Furital » confetti da mg 250 e mg. 50, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Visto il provvedimento in data 23 marzo 1962, con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Furitale »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furitale » (già « Furital ») confetti da mg. 250 e da mg. 50, registrata con decreti in data 14 aprile 1960 e 10 agosto 1960 e con il provvedimento in data 25 gennaio 1962, rispettivamente ai numeri 17.006 e 17.006/1, a nome della ditta Italfarmaco di Milano, piazza Coriolano, 5, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7332)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Septifur » compresse della ditta SPEM - Specialità medicinali, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3792/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 luglio 1961, con il quale è stata registrata ai numeri 17.649 e 17.649/1, a nome della ditta SPEM Specialità medicinali, con sede in Milano, via L. Anelli, 6, la spacialità medicinale denominata « Septifur » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Septifur » compresse da mg 250 e compresse da mg. 50, registrata con decreto in data 8 luglio 1961 ai numeri 17.649 e 17.649/1 a nome della ditta SPEM Specialità medicinali, con sede in Milano, via L. Anelli, 6, e praparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7333)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fureton » capsule e supposte della ditta I.R.F.I. - Istituto Ricerche Farmac. Industriali, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3798/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 genaio 1962, con il quale è stata registrata rispettivamente ai numeri 17.946 e 17.946/A, a nome della ditta IRFI di Milano, piazzale Segrino, 6/a, la specialità medicinale « Furmeton » capsule e supposte, preparata nell'officina farmaceutica della ditta I.G.I. di Paderno Dugnano (Milano);

Visto il provvedimento in data 24 febbraio 1962, con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Fureton »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specia-

lità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fureton » (già « Furmeton ») capsule e supposte, registrata con decreto in data 23 gennaio 1962, rispettivamente ai numeri 17.946 e 17 946/A, a nome della ditta I.R.F.I. Istituto Ricerche Farmac. Industriali, con sede in Milano, piazzale Segrino, 6/a. e preparata nell'officina farmaceutica della ditta I.G.I. di Paderno Dugnano (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7334)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Spectrafur » capsule e supposte della ditta Lab. biot. milanese Selvi, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3790/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 19 febbraio 1960, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 16.695, 16.695/A e 16.695/A-1, a nome della ditta Lab. Biot Milanese Selvi di Milano, via Gallarate, 184, la specialità medicinale « Furaltone » capsule, supposte adulti e bambini, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 30 marzo 1960, con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Spectrafur »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Spectrafur » (già « Furaltone ») capsule, supposte adulti e bambini, registrata con decreti in data 19 febbraio 1960, rispettivamente ai numeri 16.695, 16.695/A e 16.695/A-1, a nome della ditta Lab. biot. milanese Selvi di Milano, via Gallarate, 184, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7335)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Altafur » compresse della ditta Eaton Lab. Inc. - New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Formenti, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3788/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 21 dicembre 1959, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 16.519 e 16.519/1 a nome della ditta Eaton Lab. Inc. - New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Formenti di Milano, via Correggio, 45, la specialità medicinale denominata « Altafur » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Altafur » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, registrate con decreti in data 21 dicembre 1959 rispettivamente ai numeri 16.519 e 16.519/1, a nome della ditta Eaton Lab. Inc. - New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Formenti di Milano, via Correggio, 45, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7336)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Galafur » compresse della ditta Medicinali Washington, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3796/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 13 aprile 1961, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 18.833 e 18.833/1, a nome della ditta Medicinali Washington, con sede in Milano, via Gadames, 91 la specialità medicinale denominata « Galafur » compresse adulti e bambini, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Galafur » compresse adulti e bambini, registrata con decreti in data 13 aprile 1961, rispettivamente ai numeri 18.833 e 18.833/1, a nome della ditta Medicinali Washington, con sede in Milano, via Gadames, 91, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7337)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Farmacon Fur » compresse e supposte della ditta Sicom, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3834/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 17 luglio 1961, con i quali è registrata ai nn. 18.020, 18.020/1, 18.020/A e 18.020/A-1 a nome della ditta Sicom, con sede in Roma, viale XXI Aprile 63, la specialità medicinale denominata « Farmacon-Fur » compresse da mg. 250, compresse da mg. 50, supposte adulti e supposte pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Farmacon, con sede in Novara, via Gautieri 9;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927 n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Farmacon-Fur » compresse da mg. 250, compresse da mg. 50, supposte adulti e supposte pediatriche, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Farmacon, con sede in Novara, via Gautieri 9, e registrate con decreti in data 17 luglio 1961 ai numeri 18.020, 18.020/1, 18.020/A e 18.020/A-1 a nome della ditta Sicom, con sede in Roma, viale XXI Aprile, 63.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7338)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Sistogram » compresse della ditta Lab. chimico farmac. E. Granelli, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3789/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 giugno 1960, con i quali è stata registrata rispettivamente ai numeri 17.140 e 17.140/1 a nome della ditta Lab. chimico farmac. E. Granelli di Milano, via Castelvetro, 17/23, la specialità medicinale denominata Sistogram compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sistogram » compresse da mg. 250 e compresse da mg. 50, registrate con decreti in data 6 giugno 1960, rispettivamente ai numeri 17.140 e 17.140/1, a nome della ditta Lab. chimico farmac. E. Granelli di Milano, via Castelvetro, 17/23, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive

circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

(7339) p. *Il Ministro*: SANTERO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Nitrofur » capsule della ditta Valentini - Prodotti farmaceutici, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3827/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 novembre 1960, con i quali sono state registrate ai numeri 17.899 e 17.899/1 a nome della ditta Valentini - Prodotti farmaceutici, con sede in Roma, via degli Specchi, 3, la specialità medicinale denominata « Nitrofur » capsule da mg. 250 e la relativa serie capsule da mg. 50, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico nazionale, con sede in Roma, via F. Datini, 10;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nitrofur » capsule da mg. 250 e della relativa serie capsule da mg. 50 preparate nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico nazionale, con sede in Roma, via F. Datini, 10, e registrate con decreti del 24 novembre 1960 ai numeri 17.899 e 17.899/1 a nome della ditta Valentini - Prodotti farmaceutici, con sede in Roma, via degli Specchi, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

(7340) p. *Il Ministro*: SANTERO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Furfural » compresse della ditta Chemical Company Limited, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3837/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 luglio 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17.599 e 17.599/1 a nome della ditta Chemical Company Limited, con sede in Roma, piazza Santa Maria Ausiliatrice, 27, la specialità medicinale denominata « Furfural » compresse per adulti e compresse per bambini, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Medital, con sede in Pomezia (Roma);

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furfural » compresse per adulti e compresse per bambini, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Medital, con sede in Pomezia (Roma), e registrate con decreti in data 14 luglio 1960 ai numeri 17.599 e 17.599/1 a nome della ditta Chemical Company Limited, con sede in Roma, piazza Santa Maria Ausiliatrice, n. 27.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

(7341) p. *Il Ministro*: SANTERO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ibifur I.B.P. » compresse della ditta Istituto biochimico pavese, con sede in Pavia. (Decreto di revoca n. 3817/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 3 giugno 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17.312 e 17.312/1, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede in Pavia, via Alzaia, 29, la specialità medicinale « Furidone I.B.P. » compresse mg. 50 e mg. 250, preparata nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 4 maggio 1961, con il quale è stata autorizzata la modifica di denominazione del prodotto in « Ibifur - I.B.P. »;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ibifur - I.B.P. » (già « Furidone - I. B. P. ») compresse mg. 50 e mg. 250, registrate con decreti in data 3 giugno 1960 ai numeri 17.312 e 17.312/1, a nome della ditta Istituto biochimico pavese, con sede in Pavia, via Alzaia, 29, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Pavia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

(7342) p. *Il Ministro*: SANTERO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Neofuran » compresse della ditta Farmaceutici Biagini, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 3818/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 agosto 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.441, a nome della ditta Farmaceutici Biagini, con sede in Pisa, Lungarno Galilei, n. 2, la specialità medicinale denominata « Neofuran » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neofuran » compresse, registrata con decreto in data 10 agosto 1960 al n. 17.441, a nome della ditta Farmaceutici Biagini, con sede in Pisa, Lungarno Galilei, 2, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

(7343) p. *Il Ministro*: SANTERO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ultrafur » emulsione, compresse e capsule della ditta Alfa I.C.F., con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 3815/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 14 maggio 1960 e 25 ottobre 1960, con i quali è stata registrata ai numeri 17.008, 17.008/A, 17.008/A-1 e 17.008/B, a nome della ditta Alfa I.C.F., con sede in Bologna, via Cimabue, 9/4, la specialità medicinale denominata « Ultrafur » emulsione, compresse mg. 50 e compresse mg. 250 e capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità:

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ultrafur » emulsione, compresse mg. 50 e compresse mg. 250 e capsule, registrata con decreti in data 14 maggio 1960 e 25 ottobre 1960 ai numeri 17.008, 17.008/A, 17.008/A-1 e 17.008/B, a nome della ditta Alfa I. C. F., con sede in Bologna, via Cimabue, n. 9/4 e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7344)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Benzidone » compresse e supposte della ditta Uniter, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3809/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 novembre 1960, con i quali è stata rispettivamente registrata ai numeri 18.033 e 18.033/A a nome della ditta Uniter, con sede in Roma, via F. Datini, 12, la specialità medicinale denominata « Benzidone » compresse nonchè la relativa categoria supposte, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico nazionale, con sede in Roma, via F. Datini, 10;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità:

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Benzidone » compresse nonchè della

relativa categoria supposte preparate nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico nazionale con sede in Roma, via F Datini, 10 e registrate con decreti in data 24 novembre 1960 rispettivamente ai numeri 18.033 e 18.033/A a nome della ditta Uniter, con sede in Roma, via F Datini, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7345)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Monase » compresse della ditta Upjohn S.p.A., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3863/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 agosto 1961, con il quale è stata registrata al n. 19.111, a nome della ditta Upjohn S. p. A., con sede in Milano, piazza Luigi di Savoia, 22, la specialità medicinale denominata: « Monase » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Zambeletti, con sede in Milano, via Zambeletti, 12/14;

Considerato che vi sono elementi sufficienti per ritenere pericoloso l'ulteriore uso in terapia della specialità medicinale di cui si tratta, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 2, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Monase » compresse, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Zambeletti di Milano, registrata con decreto in data 5 agosto1961 al n. 19.111, a nome della ditta Upjohn S. p. A di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 12 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(7374)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(1151571) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 300